

Il nuovo riscatto agevolato Decreto di riforma del Welfare

CDM 17 gennaio 2019

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Il decreto welfare modifica in modo strutturale la norma di riferimento per il calcolo dei riscatti
-laurea e dottorato di ricerca

-lavoro estero in territori non convenzionati

-periodi di lavoro prescritti privi di contribuzione in presenza di prove documentali etc.

nei periodi di competenza del metodo contributivo (es. per chi gode del metodo misto

non applicabile a eventi anteriori al 1996)

Questi ulteriori eventi potrebbero non rientrare nel riscatto agevolato (interpretazione più ristretta)

Art. 20 c. 6 Decreto Welfare

- 6. All'articolo [2](#) del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- *“5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età, anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 2 agosto 1990, n. 233](#), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”*

La Platea

- Accedono al riscatto opzionale agevolato coloro che
- al momento della richiesta hanno fino a un massimo di 45 anni di età
- coloro il cui periodo da riscattare (laurea, lavoro estero non riconosciuto etc.) *si colloca in un periodo di governo del metodo contributivo*
- L'assicurato richiedente, dunque, potrà anche non essere un soggetto sottoposto al metodo di calcolo contributivo puro, ma anche essere un soggetto sottoposto al metodo misto *a condizione che l'evento (es. laurea) da riscattare si collochi in un periodo di competenza del metodo contributivo*
- Non è utile per Quota 100 (62 anni di età richiesti entro il 2021, riscatto 'light' fino a 45 anni)

Esempio

- Soggetto nato nel 1975 con primo contributo da lavoro accreditato nel 1993. Dal 1996 al 2000 si laurea in giurisprudenza senza avere alcun contributo versato in quegli anni (durata legale del corso 4 anni);
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;

Esempio

- Secondo le disposizioni ordinarie (cf. [Approfondimento Fondazione Studi 19.9.2017](#))
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;
- Il soggetto ha due scelte:
 - Riscatto ordinario (valido al diritto pensionistico e alla misura)
 - Riscatto 'light' (valido solo al diritto pensionistico) fino al compimento di 45 anni;

Esempio

- Riscatto **ordinario** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane (35.000 euro)
- Costo per ogni anno di riscatto: 11.550 euro;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) e aumenta la misura dell'assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico);
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.

Esempio

- Riscatto **'light'** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti pari a 15.710 euro (valore 2018);
- Costo per ogni anno di riscatto: 5.184 euro; *risparmio del 55%*;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati), *ma non aumenta il valore della pensione*;
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.